



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 57/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IL CENTRO S.P.A.,  
EDITRICE DEL QUOTIDIANO D'ABRUZZO "IL CENTRO", PER LA  
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 8, DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLE DELIBERE N. 2/18/CONS E N. 615/18/CONS  
E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTO il decreto del Presidente Vicario della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 71 del 21 settembre 2018, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio della regione Abruzzo per il giorno 10 febbraio 2019;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018*" a cui si rinvia per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio della regione Abruzzo;

VISTA la delibera n. 615/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna*";

VISTE le note dell'8 febbraio 2019 (rispettivamente prot.lli nn. 54935, 54960 e 54971) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della testata



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

giornalistica “*Il Centro*” a seguito della segnalazione del candidato alla carica di Presidente della Regione Abruzzo sen. Marco Marsilio del 26 gennaio 2019 per la presunta violazione dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in relazione alla pubblicazione del “*Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole*” (edizione del 26 gennaio 2019). In particolare, il Comitato, nel rilevare che il «“*Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole*” pubblicato sul quotidiano “*Il Centro*” tra le notizie in “*Primo Piano*”, sebbene risponda ai criteri di legge di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento allegato alla Delibera AGCOM n. 256/10/CSP, è da ritenersi in palese contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 1 del medesimo Regolamento in quanto pubblicato sull’edizione del 26 gennaio 2019 e, dunque, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni», nella riunione dell’8 febbraio 2019 ha deliberato di proporre “*l’adozione di un provvedimento sanzionatorio*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato in data 28 gennaio 2019, alla quale la società *Il Centro S.p.A.*, editrice della testata giornalistica “*Il Centro*”, non ha fornito nei termini di legge alcun riscontro;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l’art. 15, comma 2, della delibera n. 2/18/CONS stabilisce che: “*In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato*”;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*In caso di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”;*

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”;*

RITENUTO che la *ratio* della disciplina in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa nel periodo elettorale risponde a esigenze di correttezza e completezza dell’informazione; in particolare, con specifico riferimento al divieto sancito per i quindici giorni che precedono il voto, l’esigenza tutelata dal legislatore è quella di garantire la formazione di un consenso informato, scevro da influenze indebite evitando dunque che l’elettorato fluttuante possa essere condizionato dal risultato di sondaggi o manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare la scelta di voto;

CONSIDERATO che sul sito *www.sondaggipoliticoelettorali.it* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, risulta che il sondaggio dal titolo *“Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole”* è stato realizzato dalla società Quorum in data 17 gennaio 2019 e pubblicato il 25 gennaio seguente;

PRESA VISIONE della pubblicazione dell’articolo dal titolo *“Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole”* del quotidiano d’Abruzzo *“Il Centro”*, sia nel formato digitale che nella versione cartacea (pagina 2, *“Primo Piano”*), avvenuta in data 26 gennaio 2019, la quale ha ad oggetto proiezioni e previsioni sulle percentuali di voto tra i tre principali candidati alle elezioni regionali in Abruzzo del 10 febbraio 2019 (Giovanni Legnini, Marco Marsilio e Sara Marcozzi) in relazione ai vari profili e caratteristiche individuate (competenza, empatia, onestà, autorevolezza, innovazione ed indipendenza) e riporta, quindi, nel circuito dell’informazione notizie di sondaggi che per effetto del divieto di legge non avrebbero potuto essere resi pubblici nei quindici giorni precedenti il voto;

RILEVATO che la pubblicazione del sondaggio è avvenuta nel primo giorno del periodo di divieto individuato dall’art. 8 della legge n. 28/2000 e ribadito dall’art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto del presente provvedimento si pone in contrasto con la normativa vigente;

RITENUTO di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 15, della delibera n. 2/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Il Centro S.p.A., editrice de "Il Centro" di pubblicare sul quotidiano, nella prima edizione utile successiva alla notifica del presente provvedimento, un messaggio avente le medesime caratteristiche editoriali dell'articolo oggetto di segnalazione nel quale si dia atto della avvenuta violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000 nei quindici giorni precedenti il voto del 10 febbraio 2019. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Il Centro S.p.A. e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi